



Comunicato del 6 luglio 2026

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

Con la [sentenza numero 121](#), depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che – nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici – non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h*), del codice dei beni culturali e del paesaggio.

La Corte ha osservato che – con l'esclusione dell'applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte *ex lege* le zone gravate da usi civici – la disposizione censurata ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell'interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, che si esprime attraverso l'imposizione dello stesso vincolo.

Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.

La Corte ha infatti affermato che «semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale».

Pertanto, l'indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell'interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici è stata ritenuta in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione.

Roma, 6 luglio 2026